

DCO 15/09

**INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA
DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2005, N. 119/05 IN
MATERIA DI STOCCAGGIO STRATEGICO**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

15 giugno 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione propone alcune integrazioni che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorità) intende adottare nel disciplinare l'utilizzo delle prestazioni associate alla disponibilità di stoccaggio strategico del sistema.

Il documento illustra possibili modifiche alla disciplina, contenuta all'articolo 15 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, relativa ai corrispettivi che l'impresa di stoccaggio applica ai soggetti che prelevano gas strategico.

Le modifiche proposte originano da osservazioni ricevute da parte di utenti del servizio di stoccaggio a seguito di prelievi di gas effettuati in eccesso rispetto alla capacità di punta di erogazione loro conferita in concomitanza con l'interruzione delle consegne di gas prodotto in Russia avvenuta nel mese di gennaio 2009.

~ ~ ~ ✕ ~ ~ ~

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 2 settembre 2009, termine di chiusura della presente consultazione. Al fine di consentire all'Autorità di valutare compiutamente le osservazioni pervenute e tenerne conto in maniera adeguata, si richiama l'attenzione dei soggetti che intendono partecipare attivamente alla consultazione sull'importanza di fornire sempre motivazione completa delle osservazioni.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione mercati
Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio
Unità Mercati all'Ingrosso e Concorrenza

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
e-mail: mercati@autorita.energia.it
fax 02-65565 265

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLO STOCCAGGIO STRATEGICO	5

1. INTRODUZIONE

Sono pervenute alla Direzione Mercati dell'Autorità, da parte di utenti del servizio di stoccaggio richieste circa le modalità applicative della disciplina relativa ai corrispettivi di bilanciamento per i servizi di stoccaggio nei casi in cui l'utente abbia utilizzato punta di erogazione da stoccaggio in misura superiore alla punta conferita in relazione a rilevanti eventi di forza maggiore previsti nei contratti di approvvigionamento.

Le richieste traggono origine dall'intenso utilizzo dello stoccaggio conseguente alla interruzione delle consegne di gas prodotto in Russia avvenuta tra il 6 ed il 20 gennaio 2009 a causa del contenzioso commerciale fra Russia ed Ucraina. In tale periodo la riduzione della capacità di importazione del sistema è stata pari a circa 100 MSmc/g e le mancate consegne di gas russo presso il punto di entrata della rete nazionale di gasdotti di Tarvisio sono state pari a circa 1,1 GSmc .

Per far fronte alla situazione di criticità per il sistema nazionale del gas il Ministero dello sviluppo economico ha disposto, con decreto 7 gennaio 2009, l'obbligo per i soggetti importatori di massimizzare l'utilizzo della capacità loro conferita nei punti di entrata interconnessi con l'estero; l'Autorità ha previsto, con deliberazione 9 gennaio 2009 ARG/gas 3/09, il trasferimento temporaneo al punto di entrata di Gela della capacità del punto di entrata di Mazara del Vallo non utilizzabile a causa della parziale indisponibilità del sistema di trasporto sottomarino del gas prodotto in Algeria. Inoltre con la deliberazione 16 gennaio 2009, ARG/gas 5/09 l'Autorità ha definito disposizioni transitorie per la gestione del programma di rigassificazione del terminale di Panigaglia al fine di garantire la disponibilità di punta in rete.

Posto che l'incremento delle immissioni in rete complessivamente ottenibile con i provvedimenti sopra citati non era sufficiente a sopperire alla interruzione delle importazioni russe, nel medesimo periodo è aumentato il ricorso all'erogazione dallo stoccaggio con volumi giornalieri erogati nell'ordine di 180 MSmc/g. I prelievi di stoccaggio si sono comunque mantenuti nei limiti della capacità di punta di erogazione su base giornaliera complessivamente conferita (somma della capacità di punta di erogazione conferita per i servizi di modulazione, comprensiva dell'extra punta di erogazione, stoccaggio minerario e per il bilanciamento operativo giornaliero della rete di trasporto).

La capacità di punta di erogazione utilizzata dal complesso degli utenti del servizio di modulazione ha superato la punta di erogazione conferita ai medesimi utenti. Tale maggiore utilizzo è stato compensato da un minore utilizzo della punta di erogazione giornaliera conferita per gli altri servizi.

Per il singolo utente dello stoccaggio, invece, l'utilizzo di punta di erogazione in eccesso rispetto alla punta disponibile per il medesimo utente è principalmente connesso

al peso della riduzione delle forniture russe sul complesso del proprio portafoglio di approvvigionamento.

Va infine rilevato che nel mese di gennaio 2009 il *working gas* complessivamente in stoccaggio è risultato sempre superiore al quantitativo di gas strategico.

2. INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DEI CORRISPETTIVI PER L'UTILIZZO DELLO STOCCAGGIO STRATEGICO

La deliberazione n. 119/05, come successivamente modificata e integrata, disciplina le finalità ed il contenuto dei servizi di stoccaggio, definendo in particolare i limiti entro i quali l'utente ha diritto ad utilizzarli e le disposizioni che si applicano nel caso in cui l'utente utilizzi prestazioni di stoccaggio oltre detti limiti. Con particolare riferimento al servizio di stoccaggio di modulazione si rileva che:

- il comma 14.4 prevede che l'utente è tenuto a detenere in stoccaggio, al termine di ciascun mese della fase di erogazione, un quantitativo di gas determinato, ai sensi dei commi successivi, in relazione alle temperature registrate nel corso dei giorni trascorsi dal suo inizio, e alle temperature attese in condizioni di freddo intense per la rimanente durata della fase;
- il comma 15.3 individua le modalità di determinazione dei corrispettivi di bilanciamento che l'impresa di stoccaggio applica nei casi in cui l'utente, nel corso di un mese, abbia utilizzato una punta di erogazione superiore a quella di cui dispone; in particolare è prevista l'applicazione, per ciascun mese, alla massima differenza tra la capacità di erogazione effettivamente utilizzata nel mese e la capacità di erogazione disponibile:
 - a. un corrispettivo pari a 2,15 volte il corrispettivo unitario f_{PE} di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06, qualora la capacità di erogazione sia usata in eccesso per non più di due giorni nel mese;
 - b. un corrispettivo pari a 2,35 volte il corrispettivo unitario f_{PE} in tutti gli altri casi.

Nel caso in esame l'utente che ha subito l'interruzione delle forniture potrebbe avere utilizzato il servizio di stoccaggio sia in eccesso rispetto ai limiti di cui al comma 14.4 che rispetto alla punta di erogazione di cui dispone ed essere soggetto all'applicazione del 15.3.

Occorre però rilevare che gli eventi alla base dell'utilizzo in eccesso delle prestazioni del servizio di modulazione possono essere riconducibili ai casi di erogazione dello stoccaggio strategico previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001. Conseguentemente una quota delle capacità utilizzate e del gas prelevato dall'utente, in base alle relative autorizzazioni ministeriali, potrebbero essere allocate come utilizzo di prestazioni di stoccaggio strategico del sistema.

A detta quota di capacità e di gas si applicano i corrispettivi definiti al comma 15.10 della deliberazione n. 119/05, ed in particolare :

- i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3, sopra richiamato, senza le maggiorazioni ivi previste da versare da parte dell'utente
- un corrispettivo da versare da parte dell'utente ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato ed un corrispettivo riconosciuto all'utente per il gas reintegrato.

La disciplina dei corrispettivi di stoccaggio strategico fa particolare riferimento all'ipotesi di un prelievo di gas da parte dell'utente che non ha disponibilità di gas in stoccaggio o le ha esaurite. Nel caso in esame, invece, l'utente ha disponibilità di gas e capacità di stoccaggio, sebbene questa sia stata conferita per finalità diverse rispetto a quelle proprie dello stoccaggio strategico.

Emerge quindi l'opportunità di un'integrazione della disciplina dei corrispettivi di stoccaggio strategico con riferimento ai casi in cui l'utilizzo autorizzato di prestazioni di stoccaggio strategico possa essere compensato con l'utilizzo di capacità di stoccaggio e di gas altrimenti disponibili per l'utente.

Infatti, ove l'utente possa compensare l'utilizzo di gas strategico con le proprie disponibilità detenute in stoccaggio per finalità diverse (ad es. per la modulazione dei consumi dei clienti finali con consumi annui inferiori a 200'000 Smc), non vi sarebbero i presupposti per l'applicazione dei corrispettivi per la reintegrazione del gas in stoccaggio e per il gas reintegrato previsti al comma 15.10 sopra richiamato.

La prestazione di punta di erogazione in eccesso rispetto alla capacità di erogazione conferita, si configura invece come quota della prestazione di stoccaggio strategico che l'utente in alcuni giorni non è in grado di compensare con le proprie disponibilità. Tale prestazione è quindi riconducibile alla richiamata disciplina del corrispettivo di cui al comma 15.10 relativo all'utilizzo di capacità di erogazione, posta l'opportunità di un adeguamento dello stesso per tener conto che l'utilizzo di tale capacità è limitato a quanto non compensabile con la capacità di cui l'utente dispone. In tal senso si propone che nei casi in esame il corrispettivo applicato alla punta ai sensi del comma 15.10 sia riproporzionato su base mensile.

Occorre infine rilevare che, come specificato nei codici di stoccaggio, la prestazione di punta disponibile all'utente diminuisce sia con la giacenza del sistema che con la giacenza dell'utente. L'utente che ha utilizzato parte del proprio gas per finalità di stoccaggio strategico potrebbe quindi subire una conseguente riduzione della prestazione di punta di erogazione in misura tale da non consentirgli, pur disponendo del gas in stoccaggio, il soddisfacimento delle esigenze nei limiti della capacità di punta di cui dispone. Ciò potrebbe determinare l'utilizzo di punta in eccesso anche successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato l'utilizzo di gas strategico e la conseguente applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al

comma 15.3 sopra citato. Al fine di risolvere tale criticità l’Autorità intende valutare l’opportunità di prevedere che in tali casi la prestazione di punta di stoccaggio sia determinata con riferimento alla giacenza dell’utente aumentata dei quantitativi di gas prelevati per le finalità autorizzate dello stoccaggio strategico.

Tenuto conto delle considerazioni sopra espresse si sottopone alle osservazioni dei soggetti interessati un’integrazione della disciplina dei corrispettivi di stoccaggio strategico con l’aggiunta dei seguenti commi all’articolo 15 della deliberazione n. 119/05:

“15.17 L’utente in possesso di autorizzazione all’utilizzo di stoccaggio strategico può utilizzare, nei limiti dei quantitativi e delle capacità autorizzate, i volumi di gas in stoccaggio e la capacità di erogazione di cui dispone, anche oltre i limiti previsti dal comma 14.4. In relazione alla massima punta di erogazione utilizzata in eccesso, nei limiti autorizzati, rispetto alla punta di erogazione di cui dispone, l’utente versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3, riproporzionati su base mensile, senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma rispetto ai corrispettivi di cui all’articolo 6 della deliberazione n. 50/06.

15.18 Nei casi di cui al comma precedente, la punta di erogazione disponibile per l’utente è calcolata con riferimento alla giacenza di gas dell’utente incrementata dei quantitativi di stoccaggio strategico utilizzati dall’utente .”

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Si ritiene condivisibile la previsione che l’utente possa, nelle modalità sopra esposte, utilizzare per finalità di stoccaggio strategico le proprie disponibilità di gas e di capacità di stoccaggio?*
- Q.2** *Si ritiene condivisibile la proposta di integrazione della disciplina dei corrispettivi di bilanciamento?*